


Articolo 19



Rassegna della Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto



EDITORIALE

Valorizzare e condividere: scrivere un futuro memore del passato

FOCUS VALORIZZAZIONE Il Calendario del FEC 2024 Le stagioni di Tarvisio

L'INTERVISTA Il Capo Dipartimento Laura Lega

Anno 2 - numero 2 gennaio - marzo 2024



Rassegna della Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto Anno 2 - numero 2 - gennaio - marzo 2024

> Registrazione Tribunale di Roma del 21 luglio 2023, al numero 99

> > Direttore Responsabile Alessandro Tortorella

> > > Coordinamento Concetta Staltari

Progetto editoriale e redazione
Maria Giovanna Pastorello

Hanno collaborato:

Francesca Alliata Bronner Alessandra Fassio Michela Guarino Andrea Mongelli Maria Vittoria Pontieri Antonio Tedeschi Alessandro Tortorella Alessio Sarais Anna Maria Voci

Foto:

Archivio fotografico FEC
Ilaria Damiani
Freepik
Pixabay
www.quirinale.it
Wikipedia
www.altalex.com
www.ilsismografo.blogspot.com
www.rendez-vous-fantasia.com
www.sufi.it
www.univrmagazine.it

Correzione bozze:

Anna Maria Voci

Grafica: Luca Suarez

In copertina:

Abete Rosso Calendario FEC 2024 Le stagioni di Tarvisio

Distribuzione:

Debora Orlanducci

Direzione, redazione e amministrazione Piazza del Viminale, n. 1 - 00184 Roma articolo19@interno.it



SOMMARIO

EDITORIALE

4 Valorizzare e condividere: scrivere un futuro memore del passato di Alessandro Tortorella

FOCUS VALORIZZAZIONE

- 5 Il Calendario del FEC 2024, "Le stagioni di Tarvisio" di Francesca Alliata Bronner
- 10 Il Concerto di Natale del FEC di Francesca Alliata Bronner CHIESA CATTOLICA
- 12 Il Concordato tra Stato e Chiesa in Italia *di Alessio Sarais*

L'INTERVISTA

16 Il Capo Dipartimento Laura Lega di Alessandro Tortorella LAVORI IN CORSO

19 I restauri della cupola alla Vallicella, Roma di Alessandra Fassio



21 San Sebastiano in Ponzano Romano, Roma di Antonio Tedeschi

CONFESSIONI ACATTOLICHE

23 Nomina dei ministri di culto acattolici di Maria Vittoria PontieriLA NOSTRA STORIA

25 Il FEC nella dimensione costituzionale del nuovo art. 9 di Andrea Mongelli

I CAPOLAVORI

27 Santa Maria del Carmine Maggiore, Napoli di Anna Maria VociASPETTI FINANZIARI

29 Attività di controllo di Michela Guarino

31 DOMANDE E RISPOSTE

EDITORIALE

Valorizzare e condividere: scrivere un futuro memore del passato

Alessandro Tortorella

On il numero del nuovo anno inizia anche una mia avventura professionale come Prefetto della Repubblica, Direttore Centrale dal 15 dicembre 2023.

Non posso esimermi dal ringraziare coloro i quali hanno contribuito a conferirmi questo prestigioso, sfidante incarico ed *in primis* il *Ministro Piantedosi*.

Desidero tributare la mia sincera stima al Prefetto *Fabrizio Gallo* che ha sapientemente e con elevatissime capacità gestito questa Direzione ed ideato *Articolo* 19, confermando la sua passione e lungimiranza.

Conservare e valorizzare, assicurare libertà di culto ed alimentare il dialogo tra confessioni religiose caratterizzano le priorità di questo ufficio e richiedono una visione che, rispettosa del passato, veleggi coraggiosamente verso orizzonti nuovi, a volte inesplorati.

La *mission* istituzionale conferitami è complessa, richiede responsabilità, equilibrio e capacità di condivisione. Percorso non semplice ma affascinante, che mi impegno ad affrontare in sintonia con i vertici dell'Interno, in condivisione con i qualificati colleghi della Direzione e delle Prefetture e con spirito costruttivo rivolto al CdA ed ai *partner* istituzionali. Come da consolidata tradizione, il nuovo anno si apre con articoli relativi al *concerto di Natale 2023* ed alla presentazione del *calendario 2024*, curati da *Francesca Alliata Bronner*.

Come comunica la foto di copertina, il tema dell'anno è un bene del Fondo che, per suo tramite, appartiene alla Nazione, alla collettività. Forse non molto noto ma indubbiamente meritevole di attenzione e tutela, in ossequio al recente dettato costituzionale ex art.9: la *Foresta di Tarvisio*.

Scorrendo la rivista *Alessio Sarais* approfondisce i princìpi della storica firma del *Concordato*, determinante per l'istituzione del Fondo che, a maggio 2025, compirà 40 anni.

La recente nomina del nuovo *Capo Dipartimento* mi ha offerto l'opportunità di intervistare il Prefetto *Laura Lega*, consentendole così di condividere



prospettive e proposte su valore e sviluppi della Direzione.

La fragilità dei beni da tutelare richiede programmazione e svolgimento di attività complesse, come ci spiega *Alessandra Fassio* nel ripercorrere i passaggi principali del restauro della cupola della *Chiesa Nuova* a Roma, conclusi con l'inaugurazione alla

presenza dei Ministri di Interno e Cultura.

Un'innovativa modalità di tutela è descritta nell'articolo di *Antonio Tedeschi* che, ripercorrendo la storia del recupero di una chiesa FEC nel *Comune di Ponzano Romano*, apre a nuove prospettive amministrative di collaborazione con gli enti locali nelle procedure di recupero di beni del Fondo.

Nel costante e produttivo dialogo con gli enti confessionali *Maria Vittoria Pontieri* descrive l'*iter* normativo per il riconoscimento dei ministri di culto acattolici e le loro attività.

Ospitare riflessioni e contributi degli *amici di Articolo* 19 consente di analizzare tematiche di interesse della Direzione da prospettive differenti, come fa *Andrea Mongelli* giovane neo dirigente prefettizio che, evidenziando il senso istituzionale dell'incontro del Presidente della Repubblica con i Prefetti, svolge un'interessante disamina sull'art. 9 Cost. in relazione ai compiti del FEC.

Suggestioni storiche, sovente archiviate e sopite, sono riprese da *Anna Maria Voci* che, descrivendo la magnificenza di una chiesa napoletana del Fondo, fa rivivere la storia di *Corradino il giovane*.

Attualità e futuro non possono prescindere da un rigoroso rispetto delle regole e dalla verifica amministrativa-contabile da chi è preposto al controllo, come analizza con puntualità *Michela Guarino*.

Chiude questo numero la *rubrica delle FAQ* con risposte sintetiche a domande o curiosità.

Nell'augurare buona lettura da parte della *redazione di Articolo 19*, si rimane in attesa di suggerimenti e contributi, in sintonia con le aspettative delineate.

Al prossimo numero!

FOCUS VALORIZZAZIONE

Il Calendario del FEC 2024

"Le stagioni di Tarvisio"

Francesca Alliata Bronner


n viaggio con la natura del Tarvisio, una delle riserve verdi più incantevoli e ricche di biodiversità d'Europa e - forse - tra le meno conosciute d'Italia, incastonata nel Friuli Venezia Giulia al confine con Austria e Slovenia: a bordo di un treno, in aeroporto, o comodamente seduti sulla poltrona di casa sfogliando un calendario da collezione.

Modi e tempi per nutrirsi di cultura e natura, o meglio, per imparare a conoscere il patrimonio storico, artistico e naturale del Belpaese, "viaggiando" realmente o virtualmente nei prossimi dodici mesi del nuovo anno. Nasce con questo scopo multifunzionale l'iniziativa del Fondo edifici di culto del Ministero dell'Interno,

di pubblicare e offrire da 20 anni, a dicembre, un calendario - con un tema sempre diverso e quest'anno il sipario si è aperto su "Le stagioni di Tarvisio" - che raccolga e racconti ogni anno per dodici mesi le immagini e la storia fra le oltre 840 chiese, ivi compresi i capolavori mondiali in esse contenute, più due "capolavori green" dove la natura è intesa come opera d'arte: l'Altopiano di Quarto di Santa Chiara, a Palena, in provincia di Chieti e la Foresta di Tarvisio - protagonista appunto del Calendario 2024 che andiamo a raccontare.

"La Foresta di Tarvisio è un grande tesoro da conservare alle generazioni future e da valorizzare nel





rispetto della sostenibilità ambientale", ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi intervenuto, con un discorso incoraggiante, toccante e concreto alla presentazione del progetto editoriale avvenuta il 27 novembre scorso nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo al Celio.

A moderare l'incontro, presentato dal Capo Dipartimento libertà civili e immigrazione, Laura Lega, è stato il bravo collega Poalo Mieli, editorialista del Corriere della Sera.

"Sono capolavori che incantano al punto di riflettere sulle origini del mondo e dell'umanità che ci portano a ricordare le prime due pagine della Bibbia, quelle dedicate alla creazione", così il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio Consiglio per la Cultura, ormai di casa a questo appuntamento



annuale con il FEC, il quale, difronte a tanta meravigliosa natura raffigurata non può fare a meno di citare le parole del poeta e scrittore bengalese Rabindranath Tagore: "Gli alberi sono l'estremo sforzo della terra per parlare al cielo in ascolto".

L'evento, trasmesso in diretta streaming su interno. gov.it e sul canale Youtube del Viminale, ha visto la partecipazione del direttore di National Geographic Italia Marco Cattaneo, il presidente del WWF Travel Antonio Canu, il violinista Uto Ughi, il biologo e divulgatore scientifico Francesco Petretti, la External Relations & Sustainabity di Aeroporti di Roma Veronica Pamio e il Chief Communication Officer di Ferrovie dello Stato Luca Torchia.

Ma andiamo a sfogliare il calendario nei contenuti: Con "Le stagioni di Tarvisio" si è voluto affrontare





un tema di grande attualità, quello relativo alla tutela dell'ambiente, del Creato e del valore della sostenibilità che trova rappresentazione di entità naturalistica nella gestione del FEC di una delle riserve naturali più preziose d'Italia. Da più di un secolo, infatti, un preciso piano di gestione garantisce una copertura arborea continua e il rinnovamento naturale delle specie autoctone, oltre che la presenza di particolari e rari esemplari di flora e fauna.

Per la sua posizione geografica (il suo territorio si estende per circa 24.000 ettari nel cuore d'Europa) la Foresta di Tarvisio rappresenta un crocevia naturale dove confluiscono, in uno spazio di rara e incontaminata bellezza, culture, idiomi, usi e tradizioni di tre Nazioni accomunate dall'appartenenza comunitaria. Un'occasione concreta per esprimere, in una visione



rispettosa della sostenibilità ambientale e della natura, tutte le potenzialità e la forza della nostra Europa.

Dal punto di vista dei contenuti del Calendario, in linea con le passate edizioni che sono state dedicate a soggetti più squisitamente artistici, quest'anno ci si è avvalsi della collaborazione con National Geographic Italia, per la migliore produzione delle immagini dei "capolavori green" presenti nel patrimonio del Fondo. Il Calendario è composto da una serie di dodici schede fotografiche di straordinaria bellezza, dove si percepisce che la natura è intesa come "opera d'arte", realizzate da fotografi naturalisti di eccezione: Michele Bavassano, Luigi Di Battista, Ermes Furlani, Luciano Gaudenzio e Laurent Geslin.

Infinite opere d'arte, quindi, dove protagonista è la natura con i sui molteplici colori diversi in tutte le















stagioni, scelte e realizzate seguendo il tempo ciclico della Foresta secondo una suddivisione metereologica, che tiene conto dei mutamenti climatici e ambientali che avvengono nel corso dell'anno.

Sei schede di specie botaniche, alternate a sei schede di specie animali, compongono il Calendario 2024 commentate e tradotte in inglese sul retro delle stesse, dai più illustri esperti in materia di divulgazione scientifica.

Il progetto editoriale "Le stagioni di Tarvisio" del Calendario 2024 del Fondo edifici di culto, giunto alla XX edizione, prevede quest'anno, sia pur mantenendo la stessa impostazione grafica, un formato rettangolare. Tre le novità di questa edizione: la scelta della tematica, dedicata ai "capolavori green" del FEC, la versione in lingua inglese dei contenuti e il QR Code abbinato ai singoli mesi (con accesso direttamente da WhatsApp, guidato da Marco Cattaneo, Direttore di National) che consente di ascoltare, inquadrandolo, l'audio delle schede descrittive affidate ad autorevoli esperti.

L'incontro è proseguito con l'intervento del Generale C.A. Teo Luzi sul tema in oggetto, ha visto la partecipazione straordinaria del maestro Uto Ughi, che da sempre suona con i violini realizzati con il pregevole legno degli abeti rossi, ha raccontato le virtù e i vantaggi di questi violini "speciali" considerati il massimo in termini di materia prima per creare i migliori strumenti musicali al mondo: l'abete rosso di risonanza, infatti, è una conifera conosciuta e molto ricercata da secoli dai grandi liutai, fin dai tempi antichi, per la fabbricazione di strumenti musicali a corde quali violini, viole, violoncelli.

A corto, medio e lungo raggio: l'altra virtù e successo del progetto editoriale è stato portare le immagini straordinarie del Calendario 2024 del Fec, nello scalo internazionale dell'Aeroporto di Fiumicino, in parallelo con l'esposizione nelle stazioni e a bordo dei treni delle Ferrovie dello Stato.

A dimostrazione di come il tema ambientale ricopra un ruolo trasversale anche nelle iniziative dei partners coinvolti, società sempre più attente e impegnate a ridurre i consumi di carburante e CO2 attraverso un trasporto sempre più sostenibile e intermodale.

Il Ministero dell'Interno, infatti, lo ricordiamo con piacere, "promuove i tesori del Fondo edifici di culto insieme ad Aeroporti di Roma e a Ferrovie dello Stato Italiane per l'arte, la natura e la bellezza del nostro Paese".

Ecco dunque che "Le stagioni di Tarvisio" con tutte e dodici le fotografie scattate rigorosamente da professionisti si possono ammirare da inizio anno in alcuni dei book shop delle chiese e dei siti museali del Fondo, oltre che sui treni e negli aeroporti di Roma.

"Plaudo a questa iniziativa realizzata dal Fondo edifici di culto, un punto di eccellenza del Ministero dell'Interno", ha concluso il Ministro Piantedosi, che ha voluto sottolineare come "la particolare rilevanza del Calendario di quest'anno è nell'aver valorizzato un asset di grande importanza: il patrimonio agricolo e naturalistico della Foresta di Tarvisio.

Una scelta dall'alto valore simbolico - ha continuato - perché nella gestione di questa area verde trova anche compimento una delle missioni istituzionali del Viminale, ovvero l'essere proiettato sui territori".

Francesca Alliata Bronner giornalista di Repubblica e Huffington Post Italia (Gruppo Gedi)

Modalità di acquisto:

Il Calendario è in vendita al costo di 20 euro per il formato da parete (chiuso 33,5x24 cm) e di 10 euro per il formato da tavolo (chiuso 20,5x14,6 cm).

Chi desidera acquistare "Le stagioni di Tarvisio" può versare la cifra corrispondente sul conto corrente infruttifero n. 20010 intestato al FONDO EDIFICI DI CULTO presso Banca d'Italia, con le coordinate bancarie (codice Iban-Tesoreria centrale) IT75V0 10000 3245 350 2000 20010, specificando nella causale «Acquisto Calendario FEC» e inviare poi la ricevuta del pagamento alla e-mail: fondoedificiculto@ interno.it, indicando l'indirizzo di recapito e il formato desiderato.

Il ricavato delle vendite finanzierà progetti per la valorizzazione della Foresta di Tarvisio.

Per Info: www.interno.gov.it















Il Concerto di Natale

Un appuntamento annuale atteso per la valorizzazione del Fondo edifici di culto

Francesca Alliata Bronner

ppuntamento con la magia. Non solo del Natale, ma della cultura in generale. Si è svolto, a pochi giorni dell'inizio delle sante festività 2023 (il 12 dicembre scorso) in una delle chiese più belle non solo di Roma ma del mondo, la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo al Celio, luogo simbolo della cristianità fra il Colosseo e Terme di Caracalla, qualcosa di meraviglioso, un sogno ad occhi aperti al quale ho avuto la fortuna, l'onore e la sorpresa di vivere in diretta come ospite fra il pubblico presente e perciò ringrazio nuovamente il Ministro dell'Interno per l'invito. Parliamo del Concerto di Natale del Fondo edifici di culto offerto e organizzato dal Ministero dell'Interno, appunto, in occasione della presentazione del tradizionale e sempre magnifico Calendario (da collezione) che ogni dicembre da 20 anni raccoglie e racconta con un tema sempre diverso - una perla nazionale che brilla all'interno del Ministero: il Fec, Fondo edifici

di culto, una realtà straordinaria che sostiene, cura e protegge un patrimonio inestimabile di oltre 840 chiese e due "capolavori green" dove la natura è intesa come opera d'arte: la Foresta di Tarvisio (protagonista del Calendario di quest'anno dal titolo "Le stagioni di Tarvisio") e l'Altopiano di Quarto Santa Chiara due realtà naturalistiche ricche di storia, di biodiversità, di spettacolari paesaggi e percorsi. E' stata una Festa (con la effe maiuscola) di gioia, umanità e cultura, colorata dalla musica magnifica interpretata dalla Banda Musicale della Polizia di Stato diretta da Maurizio Billi, con Andrea Secchi, maestro del Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia che ci hanno regalato emozioni incredibili, grazie alle voci e alle performance di artisti che si sono esibiti su quel palcoscenico "benedetto" seguendo un programma musicale scelto mirabilmente dagli organizzatori; prima fra tutti, la dottoressa Maria Giovanna Pastorello che dalla prima






edizione supervisiona in ogni dettaglio il pregevole progetto, diventato nel tempo un must, o meglio una Festa appunto, da non perdere di ogni fine anno. Ammalianti e da bis le esibizioni "sulle punte" di Sergio Bernal Alonso, étoile/stella internazionale (già Ballet Nacional de España) e della leggiadra e leggera Rebecca Bianchi, étoile magica, che hanno danzato, tra le altre musiche, sulle note della Carmen di Bizet, di John Williams (in una Schindler's List magnifica elaborata da Maurizio Billi) e di Astor Piazzolla con l'Ave Maria (arrangiamento sempre del maestro Billi), fra i brani più applauditi del programma eseguiti durante la serata condotta con la sua inimitabile verve e professionalità da Milly Carlucci. E ancora, Maurizio Billi sul podio ha diretto senza sosta Giuseppe Gibboni, violino solista, grande e giovane virtuoso che ha calamitato il pubblico con il suo talento straordinario, che riunisce tecnica solida, una intonazione inappuntabile, ma anche una intelligenza interpretativa di prim'ordine, una cantabilità piena e capace di molteplici sfumature dinamiche. Non da meno l'interpretazione della soprano Federica Caseti Balucani, di origine umbra, interprete di fine eleganza e il tenore pugliese Cataldo Caputo intonavano i brani del programma impeccabilmente, nel silenzio assoluto della






platea e della chiesa che ha un'acustica eccezionale. Il repertorio del concerto? Bellissimo, molto vario e ben assortito tant'è che il tempo è volato fra Imagine di John Lennon, il Christmas Night di I. Berlin/F. Gruber, fino al gran finale "standing ovation" tutti in piedi del Canto degli Italiani di Michele Novaro.

Una nota curiosa e simpatica, l'intervento di Padre Graziano Leonardo, rettore della Basilica, che durante la serata ha voluto esprimere con dolcezza, familiarità e spirito di condivisione un nobile e pur umile pensiero di auguri per tutti.







Il Concordato tra Stato e Chiesa in Italia

Dopo quaranta anni la posizione del FEC come soggetto centrale dell'attuazione

Alessio Sarais

Il 18 febbraio 1984 il Presidente del Consiglio Bettino Craxi per lo Stato italiano ed il Cardinale Segretario di Stato Agostino Casaroli per la Santa Sede sottoscrivevano l'Accordo di modifica al Concordato lateranense del 1929 per la regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia.

Il Nuovo Concordato è noto come "Accordo di Villa Madama", dal nome della villa romana ove venne siglato ed introduceva sostanziali innovazioni rispetto al precedente testo, che veniva quindi ad essere integralmente sostituito dalle nuove disposizioni.

L'Accordo del 1984 si configura come testo normativo di riferimento nelle relazioni tra Stato e Chiesa, avente carattere di pattuizione internazionale tra enti sovrani che, da una parte esplicita i principi generali che sovrintendono ai rispettivi rapporti, salvaguardando l'autonomia e la sovranità dei relativi ordinamenti e d'altra parte prende in considerazione la disciplina delle "materie miste", quelle cioè in cui si individua una concorrenza di competenza dello Stato e della Chiesa, rispettivamente nell'ordine secolare e spirituale.

Tra queste materie si possono ricordare ad esempio la regolamentazione degli enti ecclesiastici ed il sosten-

tamento del clero, la nomina dei titolari di uffici ecclesiastici, le festività religiose riconosciute nel calendario civile, il matrimonio, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, il riconoscimento dei titoli accademici ecclesiastici, l'assistenza spirituale alle forze armate e di polizia, la tutela dei beni culturali di interesse religioso.

Il Concordato pone i principi direttivi su queste come altre materie, sviluppate poi nel dettaglio da ulteriori provvedimenti normativi interni e da specifiche intese di settore. Tra gli atti normativi più importanti si possono menzionare, oltre che primariamente la legge 25 marzo 1985, che dà ratifica ed esecuzione per l'ordinamento statale italiano all'Accordo del 1984, la legge 20 maggio 1985, n. 222, sugli enti e i beni ecclesiastici ed il relativo regolamento D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33.

La legge n. 222 è formalmente una legge ordinaria, ma - per i relativi contenuti di derivazione pattizia ai sensi dell'art. 7 della Costituzione - è da considerarsi norma a carattere rinforzato, che non potrebbe essere modificata unilateralmente dallo Stato senza una previa intesa con la parte ecclesiastica.

Per parte statale, la disciplina normativa trova la sua concreta attuazione attraverso l'attività prevista in capo al Ministero dell'Interno, ed in particolare alla Direzione centrale degli affari dei culti, incardinata presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, la quale peraltro - a seguito dell'ultima ri-

forma della strutturazione interna al Dipartimento - è stata unificata all'amministrazione del Fondo edifici di culto.

Proprio le competenze attribuite dalla citata normativa di derivazione concordataria fondano l'attività della Direzione centrale, in particolare



per quanto riguarda il riconoscimento e la modifica degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

La relativa materia è peraltro direttamente collegata ai principi costituzionali sulla libertà religiosa, specie agli articoli 19 e 20 della Carta che sanciscono per tutti il fondamentale diritto di professare la fede religiosa anche in forma associata e di esercitarne il culto in pubblico, nonché il divieto di discriminazione e di regolamentazione *in peius* per le strutture che hanno carattere ecclesiastico o fine di religione e di culto. L'attività amministrativa svolta in questo settore è quindi diretta declinazione del diritto fondamentale di libertà religiosa, riconosciuta dalla Costituzione, oltre che di una serie di Convenzioni internazionali, prima fra tutte la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948.

Da qui la particolare delicatezza del tema per cui, non a caso, per quanto riguarda il riconoscimento della personalità giuridica per l'ordinamento statale nei confronti degli enti ecclesiastici, è prevista l'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'Interno, a seguito di una articolata istruttoria svolta in sede territoriale dalla Prefettura ove l'ente ha la sede e, in sede centrale, dalla Direzione degli affari dei culti.

La procedura risulta peraltro semplificata rispetto a quella originariamente prevista allorquando si richiedeva l'emanazione del decreto di riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica e l'espressione di apposito parere dal Consiglio di Stato: questo comportava una obiettiva maggiore complessità del procedimento e la necessità di tempi più lunghi che le parti concordemente hanno ritenuto di poter superare. Ciò che identifica in termini assolutamente peculiari quello che la legge n. 222/85 qualifica come "ente ecclesiastico civilmente riconosciuto" è il fatto che esso nasce e vive all'interno dell'ordinamento canonico per volontà dell'autorità ecclesiastica e - su richiesta della stessa autorità ecclesiastica - ottiene di poter operare anche come autonomo soggetto giuridico per l'ordinamento giuridico dello Stato.

Alla luce di questo principio, per il riconoscimento secolare è quindi necessario che l'ente sia previamen-





te eretto in ambito canonico dall'autorità ecclesiastica e che la stessa autorità conceda il proprio formale assenso all'ottenimento di effetti civili; si richiede poi, quale carattere ontologico dell'ente in questione, il primario fine di religione e di culto.

Lo stesso fine è tuttavia presunto per gli enti che fanno parte della struttura gerarchica della Chiesa cattolica (ad esempio i Seminari, le Diocesi e le Parrocchie).

Ancora la legge n. 222/85 prevede la disciplina di riferimento in materia di confraternite e fabbricerie. Quanto alle prime, si tratta di espressioni associative sorte dalla devozione popolare per l'esercizio di opere di pietà, di carità e di culto che assumono una straordinaria ricchezza di forme e manifestazioni nei diversi territori del nostro Paese.

Proprio per la ricca tradizione storica di cui sono portatrici, le confraternite vengono riconosciute autonomamente, attraverso l'accertamento del fine di culto, qualora si dimostrino operanti prima del 7 giugno 1929, data di entrata in vigore del precedente Concordato.

Ad oggi, analoghe realtà costituitesi più recentemente potrebbero essere riconosciute solo come associazioni pubbliche di fedeli, con l'assenso della Conferenza episcopale italiana che interviene nella fase istruttoria del procedimento.

Le fabbricerie sono invece antichi enti fondazionali di natura laicale, risalenti alle *fabricae ecclesiarum* medievali, che hanno da esse ereditato i compiti di mantenimento e custodia di insigni chiese e cattedrali in Italia, tra le quali il Duomo di Milano, San Marco a Venezia, Sant'Antonio a Padova, Santa Croce a Firenze e San Gennaro a Napoli, solo per citarne qualcuna. L'amministrazione della fabbriceria, nella sua struttura tipica, spetta ad un Consiglio di amministrazione di sette membri, nominati per un mandato di tre anni: la designazione è effettuata per due componenti dal Vescovo diocesano e per cinque componenti dal Ministro dell'Interno, sentito il Vescovo.

La gestione dell'ente si svolge sulla base di uno specifico statuto, approvato anch'esso con decreto del Ministro dell'Interno.

La medesima legge n. 222/85 dà attuazione al Nuovo concordato del 1984 per quanto riguarda il sostentamento del clero cattolico che esercita il ministero pastorale presso le Diocesi italiane, attraverso il si-

stema noto come "otto per mille": ogni contribuente infatti, con apposita sotto-scrizione nella propria dichiarazione dei redditi, può decidere sulla destinazione di analoga quota del complessivo gettito IRPEF a favore della Chiesa cattolica, o di altre confessioni che hanno stipulato specifica intesa con lo Stato, o direttamente allo Stato per determinate finalità di utilità sociale.

Per quanto riguarda i fondi destinati dallo Stato alla Chiesa cattolica, la norma-

tiva di derivazione concordataria prevede che ogni anno la Conferenza episcopale italiana trasmetta al Ministero dell'Interno il rendiconto sull'utilizzo delle relative somme.

Il Ministero, attraverso la Direzione degli affari dei culti, verifica che le poste in bilancio siano destinate alle finalità di legge (sostentamento del clero, esigenze di culto e interventi caritativi) trasmettendo quindi apposita relazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ancora la norma concordataria prevede come la nomina dei titolari di uffici ecclesiastici sia liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica, la quale è comunque tenuta a darne comunicazione alle autorità italiane in alcuni casi, quando si tratta di Arcivescovi e Vescovi diocesani, Coadiutori, Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, Parroci e titolari di altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato: anche in questo caso l'autorità statale di riferimento per l'Italia è il Ministero dell'Interno, con la Direzione degli affari dei culti per le nomine più importanti e le Prefetture per quanto riguarda i parroci in sede locale.

La legge n. 222/85 contiene anche l'attuale disciplina che regolamenta il Fondo edifici di culto, quale persona giuridica autonoma, per la gestione del patrimonio immobiliare proveniente in gran parte dagli ordini religiosi soppressi a seguito delle leggi eversive del periodo immediatamente successivo all'unità d'Italia: l'amministrazione del Fondo è affidata al Ministero dell'Interno, che la esercita a mezzo della Direzione



centrale e, in ambito provinciale, a mezzo dei Prefetti.

Da quanto appena ricordato emerge nettamente come, nella concreta attuazione della disciplina concordataria dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia, il Ministero dell'Interno, con la Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto, ha un ruolo primario, essendo chiamato istituzionalmente a garantire la corretta declinazione del principio di libertà religiosa

posto dalla Carta costituzionale.

Un principio così determinante da porsi come cartina al tornasole dell'intero ordinamento giuridico per verificarne la libertà e la garanzia di tutti gli altri diritti, come ebbe a dire Giovanni Paolo II parlando nel 1979 all'assemblea delle Nazioni Unite.

In questo il Concordato del 1984, a quarant'anni di distanza dalla sua sottoscrizione, continua ad essere la pietra miliare con la disposizione del suo primo articolo che, a chiosa dell'art. 7 della Costituzione, riafferma che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani e richiama all'impegno reciproco del pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti e nella reciproca collaborazione "per la promozione dell'uomo e il bene del Paese".





Il Capo Dipartimento Laura Lega

L'attività della Direzione Centrale

Alessandro Tortorella

a pubblicazione del nuovo numero della Rassegna *Articolo 19* della Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto, costituisce occasione preziosa e gradita per ospitare una conversazione con il nuovo Capo Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Ministero dell'Interno, il Prefetto Laura Lega.

Il Prefetto Lega ha rivestito numerosi e rilevanti incarichi a livello centrale, più di recente come Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e territoriale (fra i tanti, Prefetto di Firenze). Pertanto, la sua visione strategica e strutturata rappresenta una risorsa straordinaria per le attività del Dipartimento per le libertà civili e immigrazione e di questa Direzione.

D. Prefetto Lega, nella prospettiva, come intende interpretare il suo ruolo di nuovo Capo Dipartimento per le libertà civili e immigrazione?

PLL: Il Dipartimento si caratterizza, all'interno dell'ordinamento istituzionale del Ministero, per l'esercizio di funzioni in materie plurime e sfaccettate che potrebbero apparire disomogenee, ma non è così. L'esercizio delle nostre funzioni è conferente con il valore costituzionale della persona, punto focale della nostra Costituzione e delle materie dipartimentali. Lo svolgimento delle attività, a livello centrale e periferico, si caratterizza per la capacità di incidere sull'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini, all'interno del nostro ordine costituzionale. Ogni nostra attività istituzionale ed impatta sull'espressione della perso-




nalità, sul dispiegamento del valore della persona, così come riconosciuto dalla Costituzione. È evidente come il nostro Dipartimento debba esercitare la propria funzione all'interno dell'orbita costituzionale, in una prospettiva orientata a realizzare i suoi obiettivi. Ciò impone che, nell'esercizio delle nostre funzioni, si debba essere in grado di operare, nel quadro ordinamentale delle previsioni legislative, nella consapevolezza e nella sensibilità del contesto: da una parte, in relazione all'ambito delle nostre materie, per l'esercizio di diritti aventi piano e dimensioni costituzionali; dall'altra parte, in relazione ai destinatari della nostra attività, la collettività, da intendersi con riferimento non esclusivo ai cittadini.

In tali termini il ruolo attribuito al Capo Dipartimento (il quale presiede alle funzioni di direzione, coordinamento e controllo) assume dimensione essenziale per coniugare l'esercizio della funzione e responsabilità. Tengo a precisare che la dimensione della nostra azione non può più limitarsi al rispetto del parametro formale, ma debba essere strutturata sempre più in termini gestionali, in quanto idonea a creare valore pubblico, attraverso il riferimento anche a modelli "manageriali" i quali consentano la realizzazione del buon andamento, così come previsto dalla Costituzione.

Occorre avere una chiara visione istituzionale e prospettica, per operare secondo una visione strategica ed innovativa.

D. All'interno di questa visione strategica, quale ruolo assume la Direzione centrale degli affari dei culti ed in particolare l'amministrazione del Fondo edifici di culto?

PLL: Il Dipartimento interviene in materie attinenti a valori costituzionali imprescindibili ed all'esercizio di diritti fondamentali. La Direzione centrale affronta questioni che competono al diritto alla libertà di religione ed alla tutela del patrimonio artistico e storico. La direzione in cui operare è duplice: da un lato, la costruzione di rapporti istituzionali condivisi con le Confessioni religiose, nella prospettiva di realizzare l'eguaglianza sostanziale perseguita dalla nostra Car-



ta costituzionale; dall'altro la tutela del nostro straordinario patrimonio.

In particolare, ritengo necessario puntualizzare che l'amministrazione del Fondo edifici di culto rappresenta un valore strategico all'interno del nostro quadro ordinamentale; esercitando funzioni amministrative che attengono alla conservazione ed alla tutela dei nostri beni culturali.

I beni appartengono al patrimonio culturale, al complesso di valori che rappresentano un interesse artistico, storico ed etnoantropologico che richiede adeguate tutele. È quindi evidente come questa funzione esercitata dal Ministero e, nella fattispecie dalla Direzione, costituisca espressione concreta dell'articolo 9 della Costituzione.

La gestione amministrativa del patrimonio del FEC deve essere in grado di assicurare, nel rispetto di parametri legali e formali, una strategia di impiego dei beni orientata alla realizzazione dei canoni di efficacia, efficienza ed economicità.

D. Capo Dipartimento, quali sfide ritiene attendano il Fondo edifici di culto?

PLL. Ritengo che la questione nodale consista nel sapiente e lungimirante impiego del patrimonio, nella prospettiva della realizzazione del valore pubblico. Come dicevo, le nostre attività devono essere esercitate nella consapevolezza del contesto, in sincronia. Le Pubbliche Amministrazioni sono orientate alla creazione del valore pubblico: la rilevazione dell'impatto (giuridico, economico, sociale, culturale, ambientale e pertanto multidimensionale) generato dalle politiche di diritto, poste in essere dai soggetti pubblici.

Questione dirimente all'interno dei nuovi Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO) i documenti unici di programmazione dell'azione amministrativa. Alla luce di questa prospettiva, il Fondo accede a una nuova, ma non sconosciuta, dimensione: la promozione e la valorizzazione. L'amministrazione del patrimonio non può limitarsi alla sola salvaguardia e conservazione, ma deve orientare la propria azione in termini espansivi e promozionali, così come indicatoci, peraltro, dalla nostra Costituzione.

La valorizzazione del nostro patrimonio e della nostra storia è possibile solo attraverso la partecipazione, la fruizione e la condivisione. L'obiettivo strategico è avvicinare la società e la cittadinanza, così da dare "nuova vita" all'insieme dei nostri beni.

Il punto di partenza, il nostro investimento devono essere le nuove generazioni, supportando e stimolando la loro curiosità e creatività. L'educazione e l'insegnamento devono farsi partecipazione, al fine di consentire alle nuove generazioni di interiorizzare, di sentire proprio e collettivo il nostro patrimonio artistico, così da potersene prendere cura nel futuro, in una dimensione intergenerazionale di responsabilità. Dobbiamo pertanto avvicinare scuole, università e società civile alla valorizzazione del nostro patrimonio, superando la fase della memoria, benché punto di partenza, affinché esso diventi eredità preziosa.

È una prospettiva moderna ed innovativa, ma le sue fondamenta si rinvengono all'interno della Carta costituzionale, nella tutela del patrimonio del paesaggio, nell'investimento sui giovani e sull'insegnamento, nel buon andamento della Amministrazione e nella realizzazione del valore pubblico.

Il Ministero, il Dipartimento, la Direzione centrale ed ogni singola Prefettura costituiscono la piattaforma e la struttura imprescindibili per realizzare questa partecipazione con rinnovato impegno ed entusiasmo, amplificando un dialogo costruttivo ed innovativo con il territorio.

Ringraziamo il Capo Dipartimento Prefetto Laura Lega per aver condiviso le proprie riflessioni in questa conversazione.

> Alessandro Tortorella Direttore Centrale per gli affari dei culti e per l'Amministrazione del Fondo edifici di culto





I restauri della cupola alla Vallicella, Roma

I volti ritrovati di Pietro da Cortona

Alessandra Fassio

olenne, emozionante, partecipata: la presentazione del restauro della cupola della Chiesa di Santa Maria in Vallicella è avvenuta il 19 dicembre 2023 in un clima di grande collaborazione tra istituzioni all'insegna della condivisione che ha segnato un felice punto di partenza della stagione di grandi progettualità in vista del Giubileo 2025 e dell'attuazione del PNRR.

Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi e il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, hanno indossato i caschetti di protezione per salire insieme al Soprintendente Speciale Daniela Porro, all'interno del cantiere di restauro allestito a 42 metri di altezza. Per la prima volta, dal 1893, gli affreschi di Pietro da Cortona sono tornati ad essere visibili ad una distanza ravvicinata. Un evento eccezionale reso possibile dall'importante intervento di risanamento degli oltre 300 metri quadri di superficie affrescata, curato dalla Soprintendenza Speciale di Roma e finanziato dal Fondo edifici di culto. I Ministri, insieme al Soprintendente Speciale, hanno constatato la validità dell'opera e l'eccezionalità dell'intervento attraverso il racconto dal vivo delle professionalità che hanno portato a compimento il lavoro che ho avuto l'onore di coordinare. Al termine della visita sul cantiere ad alta quota, si è tenuta la presentazione ufficiale introdotta dalle parole attente di Padre Rocco Camillò Preposito della

toriana che ha accolto con grande spirito di collaborazione il cantiere. L'intervento del Soprintendente Speciale Daniela Porro, ha evidenziato come "l'importante intervento di restauro testimoni in modo esemplare l'azione volta alla conservazione di una storia che appartiene a tutti e che continua a destare meraviglia. In questi anni, al fianco del Fondo edifici di culto e con la Congregazione Oratoriana, è stato condotto un lavoro mirabile che restituisce alla collettività uno dei capolavori di Pietro da Cortona". "Siamo orgogliosi - ha dichiarato il Ministro Piantedosi - dell'impegno e della passione che funzionari delle Soprintendenze e del Fondo edifici di culto del Viminale pongono nel preservare e tutelare beni dall'immenso valore storico ed artistico. E il restauro della cupola di Santa Maria in Vallicella, con lo splendido dipinto di Pietro da Cortona, curato dalla Soprintendenza Speciale con il finanziamento del Ministero dell'Interno, ne è la piena testimonianza. Proseguiremo lungo questa strada per conservare, valorizzare e fare scoprire ai cittadini un patrimonio inestimabile costituito dagli edifici di culto di proprietà dello Stato e dalle opere d'arte che vi sono custodite". Il ministro della Cultura Sangiuliano ha aggiunto: "Il patrimonio religioso è parte del patrimonio identitario della Nazione ed è nostro dovere prendercene cura. Siamo impegnati in tanti interventi che prevedono il restauro e la valorizzazione di abbazie, monasteri e chiese. Il filosofo Benedetto Croce spiega bene nel saggio 'Perché non possiamo

non dirci cristiani' la connessione storica tra la Nazione italiana e il suo essere cristiana". La cerimonia alla presenza di nume-



rose rappresentanze delle istituzioni e del Capo del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, Prefetto Laura Lega, si è conclusa con la benedizione solenne del cardinale Giovanni Battista Re. L'intervento, durato due anni, ha riguardato la cupola della chiesa e le volte del transetto che rappresentano uno straordinario capitolo artistico del pittore toscano Pietro da Cortona, attivo nella chiesa oratoriana dal 1648 al 1664; prossimamente si proseguirà con i lavori di consolidamento e restauro della navata centrale e delle navatelle laterali, interesserà gli affreschi della grande volta, della calotta absidale ed il ciclo pittorico della salvazione dell'uomo.

Come accade a volte, un episodio di criticità può trasformare il corso degli eventi. Il restauro della cupola, dei pennacchi e dell'apparato in stucco è, infatti, iniziato a seguito della caduta di un frammento, innescando le procedure della somma urgenza. La Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto ha attivato l'intervento a cura della Soprintendenza Speciale di Roma. Prima ancora di allestire il cantiere ad oltre 40 metri d'altezza, anche a distanza da terra si potevano vedere le lunghe lesioni della cupola. Nel momento in cui ci siamo avvicinati all'opera di Pietro da Cortona ci siamo resi conto dei danneggiamenti. Si è attivato, quindi, il programma di messa in sicurezza di tutte le superfici decorate ed è iniziata la verifica della struttura e delle coperture, con un puntuale rilievo strumentale di restituzione georefenziata dell'intero complesso, oltre



ad una sofisticata campagna diagnostica con le tecnologie più innovative ed ecosostenibili. L'occasione ha permesso la realizzazione di un cantiere-modello nel quale la sperimentazione delle più avanzate tecniche di indagine ha consentito di individuare le specifiche cause di degrado ma anche di distinguere gli interventi originali da quelli realizzati nel corso dei secoli e di intervenire differenziando, di volta in volta, le singole metodologie. Gradualmente, sono emersi i volti, le fisionomie, le linee che Pietro da Cortona ha impresso sugli oltre 300 metri quadri della cupola.

Per la salvaguardia a medio e lungo termine dell'opera sono stati installati i sistemi di monitoraggio strutturale, microclimatico e del multispettrale che consentiranno di valutare quali variazioni potranno subire gli apparati ed intervenire in modo tempestivo ed efficace per conservare la consistenza delle opere d'arte. Infine, sarà realizzato un impianto illuminotecnico di ultima generazione che, oltre a preservare l'apparato pittorico ed artistico nella sua interezza, contribuirà alla valorizzazione del tessuto narrativo di uno dei capolavori del Barocco che continua a destare meraviglia negli sguardi di visitatori e fedeli.



San Sebastiano in Ponzano Romano, Roma

Restauro e conservazione dell'edificio di culto

Antonio Tedeschi

Prosegue con molta soddisfazione per tutti gli interessati l'attività di collaborazione tra il Fondo edifici di culto e le Amministrazioni comunali per la valorizzazione degli edifici monumentali destinati alla fruizione delle funzioni religiose di rito cattolico. La *ratio* dell'Accordo di Villa Madama tra lo Stato Italiano e il Vaticano del 1984, che ha destinato al Fondo per il Culto (dal 1985 Fondo edifici di culto) i più pregiati Sacri edifici dello Stato italiano, prevedeva tra l'altro l' impegnativo onere di assicurare la manutenzione delle Chiese per garantire l'esercizio del culto cattolico al suo interno e consentire una decorosa dimora ai Rettori ed agli appartenenti degli Ordini religiosi cui sono affidate.

Con la legge n. 222 del 1985 l'onere dei restauri viene istituzionalmente attribuito alle Soprintendenze e ai Provveditorati, su iniziativa dei Prefetti competenti per territorio.

Ma l'abbondanza degli edifici gestiti dal FEC e (non va sottovalutato) di tutte le opere in essi contenute ha reso necessario il coinvolgimento di tutti i soggetti attivi istituzionalmente nei luoghi ove sono situate le Chiese, soprattutto nei casi di edifici chiusi al culto e

privi di un responsabile religioso. Caso evidente, palesatosi solo di recente, è quello della Chiesa di San Sebastiano in Ponzano Romano. Pregevolissimo edificio, da tempo chiuso al culto per vicende legate anche alla contestazione della proprietà del sacro edificio, aspramente rivendicata dai proprietari di un fondo confinante e da essi detenuto finché - solo negli scorsi anni - non è stata definitivamente accertata

l'appartenenza al FEC. La fine dell'intricatissima vicenda non poteva tuttavia consentire anche l'immediata restituzione del Sacro edificio alla cittadinanza di Ponzano Romano, per le pessime condizioni che lo rendevano praticamente inagibile.

Il Comune di Ponzano Romano, che già aveva attivamente collaborato con il FEC per l'accertamento della proprietà e la riconsegna del bene, si era pertanto reso disponibile, a nome della cittadinanza locale, ad assumersi l'onere della piena agibilità della Chiesa con il proprio personale tecnico, garantendo l'affidamento dei lavori di restauro delle strutture murarie, delle coperture e degli apparati decorativi esterni e interni.


Una prima convenzione con l'Ente Locale, stipulata nel 2022, aveva incaricato gli uffici comunali e i tecnici da essi incaricati di accertare tutte le opere di manutenzione da sostenere, individuando provvisoriamente la somma di € 950.000,00 per il finanziamento del consolidamento statico e del restauro.

Va detto, per inciso, che è stata la prima convenzione stipulata con un Ente Locale, a fini di restauro di un bene di proprietà del FEC e che tale convenzione, di

> importo significativo, a superato positivamente il controllo di Ragioneria dello Stato e Corte dei Conti

> Con l'elaborazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è stata evidenziata la necessità del rifacimento completo del solaio di copertura, insieme alla volta della navata principale, nonchè il ricollegamento più stabile con l'abside.

Purtroppo lo stato di degrado



dell'edificio era talmente preoccupante, che si è resa necessaria una seconda convenzione con un ulteriore stanziamento di fondi.

Infatti, i fondi messi a disposizione permettevano di intervenire non sul manufatto monumentale nel suo complesso, ma solo su alcuni elementi strutturali ritenuti "conditio sine qua" per mettere in sicurezza l'edificio, con interventi locali di riparazione e rinforzo sulla copertura lignea della Chiesa, sulla volta della navata,

sull'abside e sul campanile. Gli interventi sopra descritti, che riguardano la prima fase dei lavori della Chiesa di San Sebastiano e sono ricompresi nel Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica elaborato dal Comune di Ponzano Romano. sono ora integrati da ul-

teriori opere di completamento e di restauro conservativo, che costituiranno una seconda fase realizzativa del Progetto già elaborato.

Nel mese di gennaio è stata quindi stipulata una nuova convenzione tra il Comune e il FEC per il finanziamento delle attività di recupero totale della pregevole struttura e consentire, finalmente, la fruizione delle attività religiose.

La collaborazione con gli enti locali per il restauro

di beni del FEC è ormai rientrata velocemente tra le procedure ordinarie possibili per la valorizzazione del "nostro" patrimonio culturale: circa venticinque sono le convenzioni stipulate finora (in Sicilia, in Calabria, in Abruzzo, nel Lazio, in Umbria e in Emilia) delle quali dieci con i fondi PNRR: fondi che, senza l'apporto degli enti locali, avrebbero dovuto essere restituiti. L'esperienza acquisita nei rapporti con le amministrazioni comunali ha permesso di precisare ulteriormen-

te le norme di dettaglio quindi rendere più efficace ed efficiente l'attività di valorizzazione dei beni Considerando le gravi carenze strutturali e di organico degli Enti locali, non possiamo non sottolineare che la loro collaborazione è praticamente a titolo gratu-

ito. Ciò nonostante è questa l'unica strada percorribile per la tutela del "nostro" patrimonio culturale: una tutela che sia immediata, tempestiva ed efficace. Un plauso quindi indirizzato all'Onorevole Sindaco di Ponzano Romano ed ai suoi collaboratori, il cui apporto è stato assolutamente determinante per il recupero di una struttura monumentale che fa parte del patrimonio artistico e monumentale del nostro Paese.

CONFESSIONI ACATTOLICHE

Nomina dei ministri di culto acattolici

L'approvazione governativa condizione necessaria


Maria Vittoria Pontieri

a procedura per l'approvazione governativa della nomina dei ministri di culto acattolici, per gli enti che non abbiano stipulato intese ai sensi dell'art. 8 c. 3 della Costituzione, è regolata dalle disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con R.D. 28 febbraio 1930, n. 289.

L'art. 3 della legge 1159/1929 prevede che le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero dell'Interno per l'approvazione e che nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa.

L'approvazione governativa della nomina è quindi condizione necessaria per il riconoscimento di effetti civili agli atti compiuti dai ministri di culto acattolici. L'assenza di approvazione governativa della nomina esclude soltanto che dagli atti posti in essere dai ministri di culto possano conseguire effetti civili, mentre non incide sulla qualifica e sull'opera degli stessi nell'ambito strettamente religioso, atteso che il diritto di professare la propria fede e compiere i relativi riti sono diretta esplicazione del fondamentale principio di libertà religiosa che l'art. 19 della Costituzione afferma e garantisce.

L'art. 20 del R.D n. 289/1930 dispone che l'approvazione delle nomine dei ministri di culto, di cui all'art. 3 della legge 1159/1929, è chiesta con domanda diretta al Ministro dell'Interno, dal ministro di culto interessato. La domanda è presentata all'ufficio per gli affari di culto presso la prefettura e deve essere corredata dell'atto, in originale od in copia autentica, di nomina e dei documenti atti a provare che la nomina è avvenuta secondo le norme che regolano il culto cui il ministro appartiene.



Qualora il culto non sia già noto al governo, per erezione dei suoi istituti in ente morale od altrimenti, debbono essere fornite anche notizie circa la sua denominazione, scopi, riti, mezzi finanziari dei quali dispone, nomi degli amministratori, nonchè l'autorità ecclesiastica superiore da cui dipende. L'art. 21, comma 3 del R.D. n. 289/1930 prevede altresì che nel caso in cui i seguaci del culto, cui appartiene il ministro di culto che chiede l'approvazione della propria nomina, siano nella maggioranza cittadini italiani oppure nel caso in cui al ministro del culto spetti la facoltà di celebrare matrimoni religiosi dei propri fedeli con effetti civili, il ministro del culto deve avere la cittadinanza italiana e saper parlare la lingua italiana.

La Prefettura territorialmente competente, presso cui è stata presentata l'istanza di approvazione governativa della nomina a ministro di culto, la trasmette alla Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto unitamente alla documentazione prodotta ed alle risultanze delle istruttorie effettuate.

Nel concedere o meno l'approvazione governativa, vengono valutati vari requisiti. Tra questi, sotto un profilo soggettivo, si chiede una verifica dell'affidabilità, serietà e moralità della persona che riveste l'incarico pastorale ed a cui viene consentito, con l'approvazione governativa, di compiere atti produttivi di effetti giuridici nell'ordinamento dello Stato. Sotto un profilo oggettivo è necessaria, altresì, la sussistenza di

una comunità di fedeli quantitativamente consistente presso la quale esercitare le funzioni pastorali. Nel valutare la consistenza quantitativa di una comunità di fedeli si tiene conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato in varie occasioni (Consiglio di Stato parere della Sezione Prima, n. 1834/2011 Ad. dell'11 gennaio 2012 e parere della Sezione Prima, n. 1326/2017 Ad. dell'11 ottobre 2017).

I ministri di culto la cui nomina sia stata approvata possono: a) celebrare matrimoni con gli stessi effetti dei matrimoni celebrati davanti all'ufficiale dello stato civile¹; b) pubblicare ed affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al proprio culto gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, senza particolare licenza dell'autorità di pubblica sicurezza e con esenzione da tasse. Tali atti debbono essere scritti in lingua italiana, salva la facoltà di aggiungere, accanto al testo italiano, la traduzione in altre lingue²; c) eseguire collette nell'interno ed all'ingresso degli edifici destinati al proprio culto, senza alcuna ingerenza delle autorità civili³; d) essere dispensati dalla chiamata alle armi in caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato⁴; e) prestare l'assistenza religiosa ai militari acattolici in caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato⁵.

1 art. 7 e ss. della legge 1159/1929 2 art. 3 del R.D. 289/1930 3 art 4 R.D. 289/1930

4 art. 7 R.D. 289/193

5 art. 8 R.D. 289/1930





Il FEC nella dimensione costituzionale del nuovo art. 9

Dalla tradizione giuridica alle prospettive di sviluppo

Andrea Mongelli

n occasione dell'incontro istituzionale svoltosi presso il Quirinale, alla presenza dei Prefetti d'Italia e dei Consiglieri di Prefettura di nuova nomina, il Presidente della Repubblica ha definito il corpo prefettizio "operatore della Costituzione".

Il Capo dello Stato ha rintracciato nella carriera prefettizia quella "posizione di servizio rispetto alle finalità che la nostra comunità nazionale persegue", nella duplice ed ibrida natura¹ di "cinghia di trasmissione di volontà centrali verso la periferia [...] elemento di raccordo e [...] momento di ascolto delle istanze delle periferie verso il centro"².

Nella prospettiva sostanzialistica e finalistica della Carta costituzionale, con particolare riferimento ai principi generali, l'architettura costituzionale costruisce fondamenta indispensabili all'edificazione dello Stato. Nello specifico, l'impiego di clausole generali, all'interno della formulazione delle disposizioni contenute nel testo dei principi fondamentali, consente l'elaborazione e l'adozione di prospettive e interpretazioni evolutive e dinamiche, dirette a consentire la tutela e la promozione di valori e situazioni giuridiche nuovi.

È quanto accaduto con riferimento all'art. 9 della Costituzione, la cui formulazione ha fornito gli strumenti esegetici essenziali ai fini della tutela del "paesaggio", ricostruito nei termini di "ambiente" quale valore e bene giuridici³, e del "patrimonio storico e artistico". In particolare, l'espressione e la fattispecie "patrimonio storico e artistico" hanno costituito oggetto di approfondimento, a opera dei tre formanti della scienza giuridica. Gli odierni e attuali consolidati orientamenti giurisprudenziali a livello costituzionale inquadrano tale patrimonio come "bene culturale". Questa specifica categoria individua beni (pertanto, realtà fisiche o immateriali, le quali risultano essere oggetti di diritto) costituenti espressione di interessi culturali e finalità collettive⁴, dalle quali è possibile ricostruire un regime di impiego e circolazione del bene conformato alla realizzazione di tali interessi collettivi

4 V. la seguente giurisprudenza costituzionale in materia, Corte Cost.: sentenza n. 4/2024; sentenza n. 23/2021; sentenza n. 45/2022; sentenza n.164/2021; sentenza n. 140/2015; sentenza n. 194/2013; sentenza n. 193/2010;



¹ CASSESE, "Il sistema amministrativo italiano", Il Mulino, Bologna, 1983

² Discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'incontro con i Prefetti di Italia e i Consiglieri di Prefettura in data 20/10/2023

³ V. la seguente giurisprudenza costituzionale in materia, Corte Cost.: sentenza n. 278/2012 - sentenza n. 171/2012 - sentenza n. 263/2011 - sentenza n. 151/2011 - sentenza n. 341/2010 - sentenza n. 315/2009 - sentenza n. 246/2009 - sentenza n. 233/2009 - sentenza n. 225/2009 - sentenza n. 12/2009 - sentenza n. 104/2008 - sentenza n. 443/2007 - sentenza n. 378/2007 - sentenza n. 398/2006 - sentenza n. 336/2005 - sentenza n. 232/2005 - sentenza n. 108/2005 - sentenza n. 259/2004 - sentenza n. 307/2003 - sentenza n. 222/2003 - sentenza n. 536/2002 - sentenza n. 407/2002;

Per di più, è doveroso ricordare che i Padri costituenti non abbiano limitato la portata delle disposizioni in oggetto alla sola dimensione della tutela. Infatti, tali principi sono caratterizzati dalla endiadi della tutela e della promozione. Le disposizioni costituzionali sono anche orientate alla realizzazione di una prospettiva funzionale di affermazione e riconoscimento di valori e situazioni giuridiche, in via preventiva alla necessità della loro tutela, a una interiorizzazione nelle coscienze dei consociati⁵.

All'interno di tale quadro costituzionale, il Ministero dell'Interno è pertanto chiamato ad assumere un ruolo precipuo nella amministrazione e nella conservazione del patrimonio storico e artistico.

L'amministrazione del Ministero dell'Interno rintraccia le proprie fondamenta in una vocazione generalista ed eclettica⁶: uno specifico approccio amministrativo e gestionale diretto alla realizzazione dell'interesse collettivo in ambiti ampiamente variegati e differenziati, un autentico "voto di vastità"⁷.

Alla luce della così descritta prospettiva costituzionale e della ontologica dimensione amministrativa del Ministero dell'Interno, il ruolo di tale Amministrazione assurge alla funzione non solo di cura e conservazione, bensì anche di creazione e promozione di valore pubblico, il quale trova la propria estrinsecazione nell'affermazione e nella condivisione della cultura della legalità e del rispetto⁸.

All'interno della struttura del Dipartimento Libertà civili e Immigrazione, è possibile rintracciare l'esistenza del Fondo edifici di culto. Tale Fondo costituisce un ente dotato di personalità giuridica pubblica⁹.

Le finalità ontologiche perseguite dal Fondo consistono nella conservazione, restauro, tutela e valorizzazione degli edifici sacri¹⁰.

Le attività di amministrazione del Fondo, decise dal Consiglio di Amministrazione, sono realizzate dalla Direzione Centrale per l'Amministrazione del Fondo edifici di culto, a livello centrale. In sede territoriale, le singole Prefetture, all'interno del relativo ambito territoriale di competenza, sono demandate all'amministrazione e alla cura del patrimonio.

È pertanto evidente quanto profondo e dirompente sia l'impatto dell'Amministrazione dell'Interno nella realizzazione e nella tutela del valore del patrimonio storico e artistico rappresentato dal Fondo edifici di culto. Tuttavia, è necessario ricordare l'insegnamento di Norberto Bobbio¹¹ e pertanto, considerare la dimensione promozionale espressamente prevista dalla Costituzione. In considerazione del trittico costituzionale "realizzazione-tutela-promozione" dei valori e beni pubblici e giuridici, il presente contributo aspira a proporre una integrata e multilivello modalità di promozione del patrimonio storico e artistico.

La già citata dimensione promozionale costituzionale costituisce argomentazione giuridica sistematica e teleologica (in termini costituzionalmente orientati), alla luce anche dell'art. 4 co. 2 Cost., diretto alla promozione del "progresso materiale o spirituale della società".

In tale quadro di valori, occorre pertanto rintracciare strategie che consentano di attuare la dimensione promozionale del patrimonio storico e artistico.

l'erede del "Fondo per il culto", ente deputato alla realizzazione della "Legislazione eversiva dell'asse ecclesiastico". Il Fondo forma e dispone di un proprio bilancio, allegato a quello del Dicastero, ma da esso distinto. Le attività del Fondo sono rette da un Consiglio di Amministrazione. Gli interventi tecnici relativi sono affidati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a al Ministero per i beni e le attività culturali. I proventi destinati a tali finalità sono ricavati dall'amministrazione del patrimonio fruttifero e da un contributo annuale dello Stato. È necessario puntualizzare che gli edifici di culto sono concessi in uso all'Autorità ecclesiastica per l'ufficiatura e le attività pastorali.

⁵ V. Bobbio, "La funzione promozionale del diritto", in Riv.trim. civ., 1969, p. 1312;

⁶ V. Mosca: *Il Prefetto, Rappresentante dello Stato al servizio dei cittadini*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010; *Frammenti di identità ed etica prefettorale*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006;

⁷ Espressione sincretica tratta dall'opera teatrale "Urge" di Alessandro Bergonzoni;

⁸ V. Mosca, *Il Prefetto e l'Unità nazionale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016;

⁹ Il Fondo edifici di culto è stato istituito dalla legge 20 maggio 1985 n. 222, per l'attuazione dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra lo Stato italiano e la Santa Sede, che ha modificato il Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929. Tale Fondo è deputato all'amministrazione del patrimonio di origine ecclesiastica e costituisce

¹⁰ V. Sempreviva, "Ordinamento e Attività Istituzionali del Ministero dell'Interno", Dike Editore, 2022, pp. 487 – 493.

¹¹ V. воввю, "La funzione promozionale del diritto rivisitata", in "Incentivi CEE per la riforma delle strutture economiche", a cura di L. FORLATI РІССНЮ, Padova, 1985, p. 1 е seg;



Santa Maria del Carmine Maggiore, Napoli

Il luogo della memoria dei tedeschi

Anna Maria Voci

Tra le chiese del Fondo edifici di culto, il Carmine Maggiore è certamente una delle basiliche principali di Napoli ed un significativo esempio del barocco napoletano. Appartiene all'Ordine carmelitano, è situata sulla Piazza del Carmine e costituisce uno degli edifici sacri più popolari e importanti della città sia dal punto di vista religioso, data la devozione che i napoletani nutrono per la Vergine del Carmine, sia dal punto di vista storico e artistico.

Sul luogo in cui sorge oggi la chiesa vi era in origine un insediamento, probabilmente un piccolo oratorio, dedicato a San Nicola da Bari e risalente al sec. XII, che da un certo momento in poi custodì un'immagine miracolosa della Madonna chiamata santa Maria la Bruna, così detta dal colore bruno della sua pelle e della pelle del bambino. Gli studi hanno accertato che tale opera è di scuola toscana e risale al sec. XIII. Tale icona è una raffigurazione della Vergine Maria del Monte Carmelo, in Palestina e risponde al tipo bizan-

tino della Glykophilousa, cioè della madre e del suo bambino in una posa stupenda di tenerezza reciproca. Questa icona è collocata in una cappella dietro l'altare maggiore della basilica attuale

Non si conosce la data precisa dell'insediamento dei Carmelitani in quel sito di Napoli, che comunque dovette avvenire prima del 1268. La loro prima grande chiesa fu edificata in forme gotiche tra il 1283 ed il sec. XIV grazie all'appoggio finanziario della dinastia francese allora regnante a Napoli, gli Anjou, italianizzatisi in Angiò. Questo originario edificio gotico venne sottoposto ad una completa ristrutturazione nel corso dei secoli XVII e XVIII, alla quale parteciparono i principali architetti ed artisti napoletani. Tale rifacimento, che conservò l'impianto della struttura precedente, consistente in una navata unica con numerose cappelle laterali, conferì all'edificio l'aspetto barocco che da allora ha conservato.

La facciata venne completata nel 1766. Alla sua de-







stra si erge il campanile alto ben 75 metri, uno degli emblemi di tutta la città, visibile dal mare anche da lontano.

La Chiesa del Carmine e la piazza omonima antistante, che confina con l'ampia Piazza del Mercato, sono luoghi legati ad eventi cruciali della storia di Napoli. Essi furono i luoghi in cui nacque, si sviluppò e si concluse tragicamente la rivolta contro il malgoverno spagnolo del 1647, guidata dal pescatore Masaniello. Fu nella Chiesa del Carmine che Masaniello si rifugiò il 16 luglio 1647, giorno della festa della Madonna del Carmine, quando il popolo si rivoltò contro di lui. Fu in una cella del convento dei Carmelitani che venne ucciso. Gli venne poi data sepoltura nella basilica del Carmine, ove il suo corpo rimase fino al 1799, l'anno della rivoluzione napoletana e della costituzione dell'effimera Repubblica partenopea. Poco dopo che le truppe di Ferdinando IV di Borbone la ebbero abbattuta, il re ordinò la rimozione e la dispersione dei resti mortali di Masaniello per cancellare ogni ricordo di rivolta contro il potere regio. Sul luogo del sepolcro di Masaniello i frati carmelitani posero una lapide commemorativa nel 1961, primo centenario dell'unità d'Italia

Ma la Chiesa del Carmine e la Piazza del Mercato sono luoghi molto particolari anche della memoria collettiva dei tedeschi e lo sono stati soprattutto in epoche di fervore nazionale. Il 29 ottobre 1268 sulla Piazza del Mercato fu decapitato l'ultimo discendente della dinastia imperiale sveva (gli Hohenstaufen) Corradino il giovane (aveva solo 16 anni) e sfortunato nipote dell'imperatore Federico II. Dalle fonti narrative a noi giunte si apprende che era un giovane alto ("magnus de persona valde") e "bello come Assalonne", il biblico figlio di Davide e l'uomo più bello di

Israele. Corradino era inoltre un "literatus juvenis", che sapeva parlare bene in latino ed era dotato di talento poetico. Cresciuto tra la Baviera e la Svevia, nel settembre del 1267 diede

inizio ad una spedizione militare in Italia per recuperare alla sua dinastia il Regnum Siciliae e riunirlo in unione personale al Sacro Romano Impero di nazione germanica, del quale si riteneva l'erede. Sconfitto il 23 agosto 1268 a Tagliacozzo dalle truppe di Carlo d'Angiò, riuscì a fuggire dal campo di battaglia ed a giungere sul litorale laziale, a Torre Astura, da dove probabilmente intendeva imbarcarsi per la Sicilia, in stato di agitazione contro il dominio di Carlo d'Angiò. Alcuni studiosi suppongono però che sua intenzione fosse veleggiare verso Pisa per riorganizzare le forze ghibelline. Venne invece tradito dal signore di Astura, Giovanni Frangipane, consegnato agli angioini, portato a Napoli, condannato a morte e giustiziato proprio davanti alla chiesa dei Carmelitani. I cronisti del tempo narrano che il giovane svevo avrebbe affrontato con coraggio il patibolo. Anni dopo, grazie all'intervento dell'arcivescovo di Napoli e della madre di Corradino, Elisabetta di Baviera, la sua salma venne recuperata e tumulata nella chiesa del Carmine. nella zona del coro. Quasi sei secoli dopo, nel 1847, una statua del giovane rampollo della dinastia imperiale sveva fu collocata a sinistra della navata centrale della chiesa, di fronte al pulpito. Commissionata dal re Massimiliano II di Baviera allo scultore danese Bertel Thorvaldsen, che morì nel 1844 lasciandola incompiuta. Fu poi terminata dallo scultore tedesco Peter Schöpf. Nel suo basamento furono depositati i resti mortali dell'ultimo svevo. La figura di Corradino, giovane nobile, coraggioso, bello e puro, vittima di un destino tragico ed ingiusto, presenta tutti gli elementi per la costruzione di un mito che è stato capace di infiammare lo spirito patriottico dei tedeschi (soprattutto in tempi di rivalità con i francesi) ha da sempre esercitato un grande fascino sulla fantasia dei loro in-

tellettuali e fu fonte di ispirazione per innumerevoli poeti e scrittori, da Friedrich Schiller ad August von Platen, da Theodor Körner a Ludwig Uhland e Gerhart Hauptmann.



ASPETTIFUSIANZIARI

Attività di controllo

Fondo edifici di culto: regolarità amministrative

Michela Guarino

Il tema dell'attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile esercitata dagli Uffici Centrali del Bilancio è di particolare rilevanza in ragione della necessità non solo di ridurre le spese e, conseguentemente, di pervenire ad una gestione sempre più efficiente della finanza pubblica, ma anche perché la problematica dei controlli coinvolge la stessa attività amministrativa. Premesso che il controllo è un fenomeno che, comprendendo attività eterogenee, appare difficile da tipizzare, qualsiasi attività di controllo presuppone l'esistenza di almeno due soggetti: il controllato, con il compito di svolgere determinate funzioni o attività e il controllore, investito del potere di riesame o di revisione dell'attività altrui. Facendo riferimento alla posizione dell'autorità di controllo rispetto al soggetto controllato, si distinguono controlli interni ed esterni. Per ciò che attiene agli effetti prodotti i controlli si distinguono, poi, in preventivi e successivi, a seconda che intervengano prima che l'atto controllato produca i propri effetti ovvero successivamente a questo momento e, comunque, in modo da non condizionarne l'efficacia. Il decreto legislativo 30 giugno 2011, in particolare, opera una razionalizzazione di tutte le disposizioni normative stratificatesi nel tempo ed introduce anche talune innovazioni di tipo procedurale. È strutturato in due parti fondamentali: una prima riguardante la disciplina dei controlli di regolarità amministrativa e contabile; una seconda inerente l'analisi e la valutazione della spesa e muove innanzitutto dalla disamina dei principi di carattere generale nonché dei criteri direttivi stabiliti negli artt. 1 e 2 del decreto stesso. Dalle suddette disposizioni si enuclea la portata del controllo che, oltre a definire l'ambito di applicazione dello stesso, attribuisce alla

Ragioneria Generale dello Stato il compito di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'adeguatezza e la coerenza del controllo al fine di garantire "la proficuità, la correttezza e la regolarità delle gestioni" (art. 1, comma 2 d.lgs. 123/2011). In ordine, poi, alle caratteristiche del controllo, la disciplina contenuta nell'articolo 2, d.lgs. 123/2011, dispone circa l'oggetto, le finalità perseguite, gli effetti prodotti sugli atti ed i soggetti competenti allo svolgimento dell'attività di riscontro in esame. Le finalità del controllo, teso a garantire la regolarità contabile ed amministrativa (art. 2, comma 5) sono quelle "di assicurare la trasparenza, la regolarità, e la correttezza dell'azione amministrativa", sia che esso venga svolto in via preventiva sia in via successiva rispetto al momento in cui l'atto spiega i suoi effetti. In merito poi agli effetti prodotti sugli atti, l'art. 2, comma 6, recita: "a seguito dell'esito positivo del controllo di regolarità amministrativa e contabile, l'atto diviene efficace a decorrere dalla data della sua emanazione". Per quanto riguarda i soggetti deputati al controllo, invece, viene rimarcato al comma 2 del medesimo articolo il ruolo centrale della Ragioneria Generale dello Stato, attraverso le sue componenti fondamentali. Chiarito l'ambito soggettivo degli organi deputati al controllo di regolarità amministrativa e contabile, è confermata l'esistenza di un sistema delle ragionerie e viene precisata la competenza degli Uffici Centrali del Bilancio e delle Ragionerie Territoriali dello Stato in base ad un generale principio di territorialità del controllo. Gli Uffici centrali del bilancio, istituiti presso tutti i Ministeri con portafoglio, rappresentano lo snodo essenziale della Ragioneria generale dello Stato presso le amministrazioni centrali e svolgono azioni di supporto e vigilanza, nonché di monitoraggio, finalizzate al corretto andamento della gestione finanziaria ed all'applicazione delle linee di bilancio. Le principali funzioni si concretizzano nella tenuta delle scritture contabili concernenti la gestione delle relative amministrazioni nell'ambito dell'unitarietà della gestione del bilancio dello Stato; nel controllo della regolarità dei singoli atti di spesa emessi dalle amministrazioni, nella valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, dei programmi e dei progetti, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione. La riforma, inoltre, disciplina separatamente il controllo contabile (articolo 6) dal controllo amministrativo (articolo 7) ancorchè siano entrambi affidati al medesimo organo e pur integrando due momenti dello stesso procedimento di verifica che ha, evidentemente, carattere unitario. La disposizione contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo in esame disciplina l'oggetto del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile e statuisce, al comma 1, che tale attività si esercita su "... tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato ...". La riforma ha previsto, però, al comma 2, del medesimo articolo 5, che alcuni atti, a prescindere dalla produzione di effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato, "sono in ogni caso" assoggettati al controllo preventivo. Circa l'attività del Fondo edifici di culto, si evidenzia che essa è regolamentata dalla legge n. 222/1985, con la quale è stato conferito al FEC un rilevante patrimonio, in massima parte costituito da edifici sacri di notevole valore storico-artistico. Oltre ai proventi derivanti dal predetto patrimonio, lo Stato assegna un contributo annuo che viene utilizzato con autonomia gestionale e di bilancio. Va rilevato che, a partire dal 2016, in applicazione del d.lgs. n. 90/2016, il bilancio del FEC non costituisce più un annesso al bilancio dello Stato, ma lo stesso è approvato con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il controllo da parte dell'UCB c/o il MI sulle attività del FEC spazia, pertanto, dalla gestione delle spese contrattuali del Fondo a quelle riguardanti i provvedimenti di entrata dell'Ente stesso; da quelle inerenti la formazione e la revisione del Bilancio pre-

ventivo, alla cura delle operazioni di assestamento, di variazione di bilancio e di redazione del Bilancio consuntivo. Da quanto esposto è di evidenza che i controlli si esercitano nell'interesse generale, allo scopo di assicurare la legalità e l'opportunità dell'azione amministrativa. Tali attività consentono ai cittadini di essere informati circa il corretto utilizzo delle risorse pubbliche che loro stessi finanziano, in qualità di contribuenti e circa l'efficienza e l'efficacia nell'uso delle stesse. Per i casi in cui l'ordinamento ritiene che ai cittadini interessi che le risorse siano usate nel rispetto delle regole, sono previsti controlli in grado di impedirne direttamente l'uso qualora la regola non risulti rispettata. In merito a questi ultimi, è evidente che i controlli preventivi di legittimità continuano ad essere necessari e fondamentali, poiché costituiscono lo strumento principale per garantire il rispetto delle regole. La regolarità amministrativo-contabile, in particolare, costituisce il presupposto stesso dell'azione amministrativa e viene in rilievo prima ancora delle valutazioni sull'economicità della gestione, costituendo un baluardo della solidità finanziaria della singola amministrazione. In conclusione, non si possono non prendere in considerazione alcune possibili prospettive, immaginando i controlli che saranno attuati o che potrebbero essere attuati. In via principale, si dovrebbe considerare una razionalizzazione delle attività, delle misure e degli effetti, nonché una più forte integrazione dei controlli nei differenti livelli di governo. E' necessario che i soggetti chiamati allo svolgimento dei controlli operino come in una rete favorendo, in tal modo, lo scambio di informazioni, la collaborazione, la realizzazione di banche dati comuni ed una maggiore trasparenza. Infine, è importante che gli organi di controllo abbiano piena consapevolezza delle attività svolte e, soprattutto, della loro funzione, tesa sempre più ad una crescente collaborazione con l'amministrazione riscontrata.



DOMANDE & RISPOSTE

È possibile ottenere un finanziamento con fondi PNRR?

La procedura PNRR si è ormai definita nella prima metà del 2022. Attualmente non sono previsti finanziamenti statali con altre modalità. Numerosi sono tuttavia i finanziamenti a livello regionale e locale nell'ambito culturale.

Come si può accertare che una chiesa è di proprietà FEC?

Occorre rivolgersi alla Prefettura competente per territorio, in grado di assolvere a tutte le richieste di informazioni sulle proprietà del FEC.

Quale normativa disciplina la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto diversi dal cattolico non dotati di leggi d'intesa? Per le confessioni che non hanno sottoscritto intese con lo Stato, la normativa applicabile è la Legge 24 giugno 1929 n. 1159 "Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi" ed il Regio Decreto 28 febbraio 1930 n. 289 "Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929 n. 1159 sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato".

Quale normativa disciplina il ruolo della Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici dei culti del Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione nell'ambito del procedimento di rilascio dei visti per motivi religiosi?

La normativa di riferimento si rinviene nel Decreto Interministeriale del 12 luglio 2000 n. 850 Allegato A, punto 11, comma 3.

Per il riconoscimento di un ente ecclesiastico è richiesto l'assenso della competente autorità ecclesiastica. Cosa significa?

Un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, secondo la previsione dell'art. 4 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è un ente canonico che, quindi, nasce ed opera all'interno dell'ordinamento giuridico della

Chiesa cattolica, che ottiene la personalità giuridica anche per l'ordinamento giuridico dello Stato: con una terminologia di sintesi, sebbene impropria, si dice in questo caso che il riconoscimento canonico ottiene "effetti civili".

Perché ciò avvenga occorre l'emanazione di un decreto del Ministro dell'Interno, su apposita istanza del legale rappresentante dell'ente: nell'ambito dell'istruttoria è chiesta la produzione di un atto di assenso dell'autorità ecclesiastica al riconoscimento civile (art. 3, legge n. 222/85 citata). Tale assenso non va confuso con l'eventuale assenso previsto in ambito canonico per l'erezione dell'ente o con l'approvazione dell'ente o dei suoi statuti da parte dell'autorità ecclesiastica, non rilevando tali atti nel procedimento di riconoscimento civile. Ciò che qui si richiede è piuttosto l'assenso all'istanza di riconoscimento civile: in sostanza l'autorità ecclesiastica deve mostrare il suo espresso orientamento positivo a che l'ente già eretto nell'ordinamento canonico ottenga la personalità giuridica anche per lo Stato. Tale assenso si può evincere sia da una dichiarazione autonoma resa in tal senso, sia dall'apposizione di una clausola di nulla osta debitamente sottoscritta in calce all'istanza, sia ancora dal fatto che l'istanza per il riconoscimento civile sia nel caso presentata e sottoscritta dalla stessa autorità competente ad esprimere l'assenso.

La competente autorità ecclesiastica in ordine all'assenso, secondo quanto chiarito dalla Circolare 14 marzo 2001, n. 30, della Conferenza Episcopale Italiana, è da identificarsi con "la medesima che ha legittimamente conferito la personalità giuridica all'ente o lo ha approvato nell'ordinamento canonico". Pertanto, quando si tratta ad esempio di enti ecclesiastici eretti dalla Santa Sede, l'istanza per il riconoscimento civile, anche se presentata da un Vescovo diocesano o da un Superiore di un ordine religioso, deve essere corredata pure dall'assenso all'istanza medesima espresso dalla Santa Sede.



